



Federazione
Italiana
Twirling

Disciplina associata al C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Membro della W.B.T.F. – World Baton Twirling Federation

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE

N. 2 del 4 Ottobre 2018

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

IL PRESIDENTE FEDERALE

VISTO l'art. 15, comma 11 lett. E) dello Statuto Federale;

RAVVISATA La necessità di adeguare il Regolamento di Giustizia e Disciplina alle disposizioni previste nell'art. 11 del vigente Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I.;

DELIBERA

- Di introdurre l'art. 13 bis nel Regolamento di Giustizia e Disciplina come segue:

Art.13 bis – Sospensione

1. La sospensione di cui all'art 11 comma 1 del Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I. è disposta dal Tribunale federale.
2. Contro il Provvedimento di Sospensione di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla Corte federale di appello da parte del soggetto sospeso. Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di giorni 7 dalla notifica della decisione inviando copia al Tribunale federale. La Corte federale di appello decide entro 10 giorni dalla ricezione del ricorso.
3. La sospensione di cui al comma 1 del presente articolo si applica con riferimento a sentenze o altre misure emesse in sede giurisdizionale dopo la data del 30 ottobre 2012.
4. I soggetti interessati dai provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo, ricoprenti cariche negli organismi sportivi delle Discipline Sportive Associate o negli organismi rappresentativi delle società hanno l'obbligo di comunicare alla Disciplina Sportiva Associata l'esistenza o la sopravvenienza di tali situazioni e di fornire alla stessa ogni chiarimento richiesto. La mancata comunicazione costituisce violazione del precedente art. 2.

Il Presidente Federale
Stefania Lenzi